

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4625 R1 / 4643 R1		FINANZE E ECONOMIA /
4647 R1 / 4648 R1	10 giugno 1997	OPERE SOCIALI / ISTITUZIONI

della Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi

- **21 marzo 1997 no. 4625** concernente il II° pacchetto di misure di correzione della tendenza di PF 1996/99
- **21 maggio 1997 no. 4643** concernente l'ammodernamento dell'Ospedale di zona di Leventina di Faido
- **28 maggio 1997 no. 4647** concernente la modifica della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977
- **28 maggio 1997 no. 4648** concernente la modifica della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982

1. PREMESSA

La situazione delle finanze cantonali, e soprattutto le prospettive per il futuro, continuano ad essere fonte di grande preoccupazione, oltre che per il Consiglio di Stato, anche per la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze.

I dati e gli indicatori così come esposti nel messaggio del Consiglio di Stato, ma anche le cifre esposte nel preventivo per l'anno 1997 e nelle previsioni contenute nel primo aggiornamento delle LD-PF 1996/99, non permettono temporeggiamenti e richiedono l'adozione urgente di provvedimenti con effetto immediato di compressione della spesa corrente.

Ancora una volta ci si è trovati confrontati con una posizione a carattere generale unanime di tutti i gruppi sulla necessità di procedere all'adozione di misure di correzione della tendenza e pertanto di contenimento delle spese correnti, ma dall'altra parte ci si confronta poi regolarmente con problemi di ogni sorta quando si devono individuare, e soprattutto decidere, le concrete voci di bilancio in cui è possibile procedere a riduzioni di spesa.

Come accade di regola, e ciò vale per i correttivi proposti nel messaggio, se presa singolarmente e a sè stante, ogni misura può sempre prestare il fianco a qualche critica e trovare serie motivazioni in grado di giustificare il mantenimento della spesa.

Proprio per questo la maggioranza della Commissione della gestione ritiene tuttavia che l'attuale progressivo aggravamento della situazione finanziaria, tale da determinarne una situazione di emergenza, impone a questo punto l'accettazione in blocco delle misure proposte dal Consiglio di Stato: ciò richiede lo sforzo ed il sacrificio per molti di accettare, per vero spirito di responsabilità, anche questa o quell'altra misura che, se presa a sè stante, non viene più di quel tanto condivisa.

D'altra parte i provvedimenti proposti dal Consiglio di Stato non contemplano unicamente diminuzioni di spesa, ma anche aumenti di entrate.

Si deve infatti prendere atto che parecchie misure (64, 41, 42, 51, 61, 17, 18, 19, 15, 28, 32, 33, 63, 65, 62, 86, 87 e 88) sono costituite da prelevamenti di contributi, da aumenti di rette, di imposte, tasse e tariffe, o ad esempio dall'introduzione di fatturazioni per prestazioni sinora gratuite.

La Commissione della gestione deve altresì mettere in evidenza come parecchie misure vanno a colpire direttamente il cittadino contribuente e le famiglie, così che verrà ulteriormente accentuato il già basso livello dei consumi interni con il rischio di rendere più precaria la situazione di quella parte di cittadini che forma il cosiddetto ceto medio, la stragrande maggioranza del nostro Cantone che negli anni passati ha contribuito in modo determinante nel garantire il substrato fiscale degli enti pubblici.

La maggioranza della Commissione della gestione crede che al cittadino, specie nei confronti delle fasce di reddito medio-inferiore, non si potranno chiedere ulteriori sacrifici, senza che vi sia dall'altra parte anche una dimostrazione di volontà di rivedere e di ridefinire certi compiti e certi apparati degli enti pubblici nella misura in cui risultano superflui o sovradimensionati.

Lo Stato, prima di chiedere ulteriori sacrifici al singolo, deve dimostrare di sapere effettivamente concretizzare un'accurata selezione delle spese ed un'occulata razionalizzazione delle strutture amministrative.

Già nell'ambito di questo pacchetto di risparmio appare pure significativo il sacrificio chiesto al personale dello Stato, fermo restando che le spese per il personale sono una componente molto rilevante della spesa pubblica.

Oltre il 35% delle uscite correnti dello Stato sono infatti composte da spese per il personale, alle quali vanno poi ad aggiungersi gli oneri per il personale che vengono finanziati a vario titolo grazie al versamento di contributi cantonali.

La Commissione della gestione ha comunque preso atto con soddisfazione che è stato possibile trovare un accordo fra il Consiglio di Stato e almeno una parte importante delle Associazioni del personale, vale a dire con l'organizzazione Cristiano sociale (OCST) e il Comitato di coordinamento sindacale (CCS), che hanno dato il loro assenso alla proposta di compromesso così come uscita dalle trattative.

Spiace invece che non è stato ancora una volta possibile avere il consenso anche dell'altra organizzazione sindacale del Cantone, che in parte continua ad assumere atteggiamenti di una poco comprensibile rigidità che non tiene conto della situazione finanziaria difficile degli enti pubblici e delle mutazioni in corso nella società civile in generale e nei settori dell'economia privata in particolare.

Anche la maggioranza della Commissione della gestione, proprio per voler rispettare in ogni punto l'accordo venuto in essere con le Associazioni del personale sulle controproposte del Consiglio di Stato, dà il proprio sostegno alle misure concernenti il personale così come esposte nel documento del 7 maggio 1997 in sostituzione di quelle indicate nel messaggio.

2. LA SITUAZIONE FINANZIARIA NELLA QUALE SI INSERISCE IL II° PACCHETTO

Il secondo pacchetto di risparmio presentato dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 4625 del 21 marzo 1997 è l'ultimo sforzo, in ordine di tempo, di tutta una serie di azioni di correzione dei conti dello Stato dall'inizio di legislatura ad oggi. Vale la pena ricordarli:

. correzione P '96	17.2 mio
. correzione del GC sul P '96	39.1 mio
. I° pacchetto di risparmio	75.8 mio
. correzione P '97	142.0 mio
. II° pacchetto di risparmio	161.4 mio

Il totale delle operazioni dovrebbe permettere di correggere la tendenza di crescita della spesa pubblica entro la fine del quadriennio di 435.5 milioni di franchi.

Nelle LD/PF 1996-99 (pagine 28 e 29) si faceva riferimento alla necessità di migliorare la tendenza di 450 milioni di franchi nell'intento di raggiungere l'obiettivo di legislatura posto a 240 milioni di disavanzo cumulato sui 4 anni, tenuto conto dell'obiettivo di voler liberare un volume di 150 milioni di franchi per compiti nuovi.

A metà legislatura si potrebbe anche affermare che l'obiettivo di correzione è stato quasi raggiunto (mancherebbero 14.5 mio), ma purtroppo è nel frattempo cambiato totalmente lo scenario di riferimento corrispondente alle entrate. Alla luce dei dati attuali le entrate correnti per gli anni 1997/98/99 subirebbero una diminuzione di 202 milioni di franchi rispetto a quanto indicato nelle LD/PF di ottobre 1995. In pratica, si è in una corsa dove il traguardo viene spostato giornalmente e ogni volta che lo si intravede cambia di nuovo di posizione.

Bisogna ricordare che il Consiglio di Stato, trovatosi di fronte a situazioni e peggioramenti in parte difficilmente prevedibili, ha cercato di reagire e di portare i necessari correttivi ai repentini mutamenti delle condizioni di riferimento.

Purtroppo, nonostante i 435.5 milioni di correzione di tendenza fin qui adottati e proposti, i risultati finanziari di questa legislatura saranno pessimi.

Occorre a questo punto fare un breve paragone tra i risultati che si prospettano per la fine della legislatura (dopo le misure di correzione precedenti e del II° pacchetto) e la situazione descritta nelle LD/PF 1996-99 e nel I° aggiornamento delle LD/PF 1996-99 dell'ottobre 1996 a livello di tendenze effettive (senza misure di contenimento) e non più a livello di obiettivi.

	LD/PF 1996-99 tendenze	I° agg. LD/PF 96- 99 tendenze	II° pacchetto risparmio tendenze	Obiettivi LD/PF 1996-99 (ottobre 1995)
Risultato d'esercizio cumulato	-542 mio	-522 mio	-628 mio	240 mio
Autofinanziamento	323 mio	309 mio	178 mio	625 mio
Grado medio di autofi- nanziamento in %	29.17	31.56	19.2*	61.14
Debito pubblico	1360 mio	1230 mio	1349 mio	1058 mio
Capitale proprio	773 mio**	800.4 mio***	172.4 mio****	560 mio

* raggiungendo un grado di autofinanziamento negativo nel 1999

** consuntivo 1994

*** consuntivo 1995

**** stima marzo 1997

Questi pochi, ma rappresentativi dati servono a rendere l'idea di come la situazione nel giro di appena 2 anni e mezzo è totalmente mutata. Per meglio comprendere gli effetti per gli anni 1998 e 1999 della prospettata correzione di tendenza con l'adozione del secondo pacchetto, si fa riferimento al seguente specchietto:

	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>Totali</u>
Risultato d'esercizio nel I° agg. LD/PF	-155 mio	-197 mio	-352 mio
Peggioramento entrate gettito PG e PF	-30.0 mio	-25.0 mio	-55.0 mio
Peggioramento altre entrate	-8.4 mio	-5.3 mio	-13.2 mio
Compiti nuovi	-31.5 mio	-66.5 mio	-98.0 mio
Misure attive	-20.0 mio	-21.7 mio	-41.7 mio
Risultato d'esercizio intermedio	-244.9 mio	-315.5 mio	-560.4 mio
Correzione di tendenza febbraio '97	+2.2 mio	+18.5 mio	+20.7 mio
II. Pacchetto misure A	+65.4 mio	+82.7 mio	+148.1 mio
II. Pacchetto misure B	+6.5 mio	+6.7 mio	+13.2 mio
Nuovo risultato d'esercizio	-170.8 mio	-207.6 mio	-378.4 mio

Per poter raggiungere gli obiettivi di risultato d'esercizio indicati nel I° aggiornamento delle LD/PF 99-96 occorrerebbe trovare altri 273.4 milioni di correzione della tendenza sull'arco di due anni (110.8 mio nel 1998 e 152.6 mio nel 1999). Se sommiamo i disavanzi d'esercizio cumulati nei 4 anni, pur considerando il secondo pacchetto nella sua integralità, ci troveremmo con un cumulo negativo di 628 milioni di franchi, ciò che abbasserebbe notevolmente le disponibilità di capitale proprio (172.4 mio) per iniziare il quadriennio. Senza le misure contenute nel secondo pacchetto, ci troveremmo con un disavanzo totale per il quadriennio di 811 milioni di franchi, il che corrisponderebbe all'esaurimento totale del capitale proprio.

Queste indicazioni di paragone con il passato prossimo (LD/PF 96-99) e di estensione verso i prossimi due anni mostrano chiaramente la gravità della situazione per le finanze pubbliche cantonali che senza cambiamenti di tendenza arrischia di imporre l'adozione di decisioni di taglio e di contenimento della spesa corrente molto più drastiche già all'inizio della prossima legislatura: questo già solo per consentire il rispetto dei limiti posti dalla Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

Anche per la maggioranza della Commissione della gestione l'attuale situazione di emergenza impone l'assunzione di atteggiamenti di responsabilità nell'adozione di misure di risanamento che devono a questo punto necessariamente passare attraverso misure di contenimento della spesa corrente e in prospettiva futura di ripensamento e di ridefinizione di alcuni compiti dello Stato.

L'attuale situazione con la quale dobbiamo fare ora i conti era stata descritta in modo approfondito nel numero di febbraio di quest'anno del bollettino dell'USTAT, Informazioni Statistiche, dal Direttore della divisione delle risorse. In quel numero si illustravano sia le tendenze future sulla base dei dati conosciuti per l'allestimento del I° aggiornamento delle LD/PF 96-99 sia la dinamica di certi valori nell'ultimo decennio. In sintesi si poteva concludere che l'attuale situazione non è unicamente generata da un improvviso peggioramento della situazione generale, ma che già da tempo, nonostante i risultati d'esercizio positivi, la radice della spesa pubblica era ormai poco sana (per le considerazioni di dettaglio rimandiamo al testo pubblicato in "Informazioni Statistiche, febbraio 1997").

A dimostrazione di queste considerazioni, possiamo illustrare qui di seguito l'evoluzione di alcuni importanti indici finanziari dal recente passato fino ad oggi.

Indicatori situazione finanziaria (C fino 1996, P97,PF98,PF99 senza l° pacchetto e senza misure attive + nuovi compiti)

Anno	Grado cop.sps.corr.	Capacità autofinan.	Grado indeb. suppl.	Quota interessi	Quota oneri finanz.	Grado autofinan.	Quota di investim.	Quota capit. proprio
1984	7.78	15.64	-25.19	4.77	13.23	125.19	33.47	-4.7
1985	8.76	16.66	-49.74	3.79	12.44	149.74	28.12	0.75
1986	15.25	21.55	-129.78	2.75	11.13	229.78	22.15	10.66
1987	12.57	20.53	-152.1	2.24	11.63	252.1	22.31	17.7
1988	11.49	27.33	-218.28	1.76	10.44	318.28	23.54	24.64
1989	9.78	18.05	-54.65	0.31	9.48	154.65	25.49	33.15
1990	5.54	14.99	-14.38	-1.17	8.59	114.38	26.09	36.61
1991	2.35	11.8	8.78	-1.58	7.95	91.22	24	38.59
1992	-1.64	7.35	1.67	-1.29	7.71	98.33	18.84	40.86
1993	1.57	11.06	37.85	-0.53	8.99	62.15	20.61	39.84
1994	1.43	14.75	-9.99	-0.39	8.21	109.99	20.01	40.64
1995	1.38	11.12	29.29	-0.55	9.22	70.71	23.43	42.19
1996	-6.05	3.65	69.15	-0.27	9.8	30.85	18.74	35.39
1997	-4.51	5.55	52.32	0.07	10.32	47.68	18.51	
1998	-8.53	0.93	92.08	0.24	10.47	7.92		
1999	-9.09	0.14	98.75	0.53	10.64	1.25		

Nei grafici che seguono sono rappresentati linearmente i dati esposti nella tabella della pagina precedente. Già visivamente si può notare come i marcati cambiamenti delle pendenze delle curve non sono il risultato di una recente dinamica verso valori negativi o precari per le finanze pubbliche. Infatti da tempo i livelli di sicurezza erano oltrepassati. Si tratta ora di prendere coscienza che queste tendenze non potranno essere facilmente corrette in tempi brevi, ma soltanto con un intervento deciso sui compiti dello Stato a medio termine. Il medesimo esercizio fatto per il II° pacchetto ha messo in risalto come siano oramai ridotti gli spazi di manovra per ulteriori interventi di "limatura" della spesa senza peggiorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici. L'esercizio ha pure messo in risalto che anche misure tendenti ad ulteriori semplici tagli lineari appaiono sempre più difficili se si vuole evitare il rischio di arrecare, come spiegato in seguito, danni alla struttura aziendale.

Per ciò che riguarda gli indici finanziari che vengono qui di seguito esposti, si può dire che sono degli strumenti importanti che il politico deve imparare a tenere costantemente sott'occhio per fondare le proprie decisioni su delle basi più precise ed indicative rispetto ai classici valori strumentali che appaiono a preventivo, a consuntivo e a piano finanziario. Ma nemmeno va sottaciuto che gli indici si limitano ad evidenziare un problema ma non propongono di contro soluzioni.

Gli indici rappresentati nei grafici sono quelli indicati dalla commissione speciale della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Alcuni di essi sono pure ripresi e commentati dall'economista A. Rossi nel suo nuovo volume "Politica e gestione finanziaria del Comune" all'interno di un modello d'analisi messo a punto dall'Università di Neuchâtel. Nel consuntivo, a pagina 13, accanto agli indici calcolati per il 1996, è possibile vedere l'evoluzione del debito pubblico e del suo incremento annuale dal 1986 al 1996.

Non rientra negli obiettivi di questo rapporto commentare i singoli indici, che però dovrebbero costantemente essere tenuti sott'occhio, non solo dai tecnici delle finanze cantonali, ma anche dai politici. In questo senso i membri della Commissione della gestione hanno espresso più volte la richiesta di avere una visione della situazione finanziaria dello Stato più trasparente e sintetica e di verificare la possibilità di introdurre un sistema di contabilità analitica dei costi.

Richieste che sono del resto di nuovo emerse nell'ambito della discussione del messaggio per il credito per il progetto Amministrazione 2'000.

I dati che seguono si riferiscono tutti a valori percentuali.

Grafico 1




Grafico 2




Grafico 3




Grafico 4




Grafico 5




Grafico 6




Grafico7





Grafico 8



Questa breve panoramica sugli indici finanziari ha permesso di chiarire che l'attuale delicata situazione non si è prodotta in un colpo solo come effetto della congiuntura negativa: essa in parte trova invece anche origine nella crescita della spesa pubblica lasciata lievitare nell'ultimo decennio sulla base di una prospettiva delle entrate quasi sempre in crescita.

E' ovvio che per correre ora ai ripari gli interventi necessari, oltre al II° Pacchetto di risparmi, dovranno essere incentrati sulla radice della spesa pubblica e sulle fonti che la generano. Questo però non sarà più possibile unicamente con un esercizio di tipo "tecnico" come il II° pacchetto, ma dovrà essere il risultato di un ampio ed incisivo dibattito politico che dovrà avere come obiettivo l'inversione delle tendenze già della corrente legislatura o al più tardi nel primo biennio del prossimo quadriennio.

Il peggioramento delle prospettive finanziarie è dovuto principalmente alla riduzione delle previsioni di entrata, da ricondurre sia alla difficile situazione congiunturale sia agli effetti della revisione della legge tributaria, che hanno in gran parte annullato gli effetti del I° pacchetto di risparmio.

Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato, le differenze di previsione hanno comportato una riduzione delle entrate pari a 202 milioni di franchi nel periodo 1997-99.

Entrate correnti	1997	1998	1999	1997-1999
PF ottobre '96	2078	2135	2173	6386
PF ottobre '95	2148	2183	2257	6588
Differenza	-70	-48	-84	-202

Una conferma indiretta della riduzione delle entrate fiscali per rapporto alle previsioni si ha dai dati relativi al Consuntivo 1996.

Gettito fiscale	Consuntivo '96	Preventivo '96	Differenza
persone fisiche	660	680	-20
persone giuridiche	180	200	-20
fonte	48	53	-5
IMVI/TUI	20	43	-23
tasse registro	34	45	-11
bollo	35	36	-1
successione e donazione	65	58	+7
circolazione	74	74	0
altre imposte	15	15	0
Totale imposte	1131	1204	-73

E' da sottolineare come la riduzione delle previsioni delle entrate non è dovuta ad un cambiamento del metodo di valutazione, ma dipende da tre altri fattori:

- dalla riduzione del gettito fiscale deciso con il I° pacchetto di modifica della legge tributaria. Questo provvedimento, preannunciato nel PF dell'ottobre '95 e deciso nel novembre del 1996, non era contemplato nelle previsioni di gettito (cfr. Rapporto al Gran Consiglio sulle LD/PF 1996-1999, Allegato 1 pag. 5);
- dal peggioramento del quadro economico generale e dalla conseguente modifica verso il basso delle previsioni di evoluzione del reddito cantonale. Il dato relativo all'evoluzione del reddito cantonale serve quale base per la stima dell'evoluzione del gettito fiscale delle persone fisiche;
- dall'ulteriore contrazione del mercato immobiliare con una marcata riduzione dei gettiti d'imposta legati a questi settori.
Visto che a livello di entrate non ci saranno delle sorprese positive tali da colmare il vuoto creato tra uscite ed entrate e che comunque il trend di crescita delle entrate sarà lievissimo, si impone un intervento correttivo che si basa su 4 azioni parallele e coordinate:
 - accettazione del II° pacchetto presentato dal CdS;
 - attribuzione ad una ditta specializzata di un mandato esterno per un lavoro di analisi e di ridefinizione delle procedure di funzionamento dell'amministrazione cantonale;
 - ridefinizione urgente in termini politici dei compiti dello Stato e delle modalità della loro attuazione;
 - creazione di strumenti di lavoro in grado di tenere costantemente sotto controllo l'evoluzione della spesa pubblica.

Queste quattro azioni essenziali devono per forza di cose essere il frutto di una larga e salda intesa tra CdS-Parlamento e partiti. E' inutile sottolineare che l'esercizio di risanamento finanziario che ci aspetta deve coinvolgere tutte le componenti politiche e deve poter contare su di un patto di concertazione che sappia coagulare il consenso della maggioranza delle varie forze politiche.

Si ritiene pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di base, a questo punto indispensabili, fondati sui seguenti punti:

- l'accettazione del II° pacchetto di risparmio presentato dal CdS nella sua integralità, evitando il rischio di far arenare l'intera operazione a seguito dell'entrata in materia su ogni singolo provvedimento con riguardo sia al contenuto sia alle sue entità. L'incisività finanziaria del pacchetto è garantita solo se accettata in blocco, diversamente si tradurrebbe in molti rigagnoli di portata limitata. Vi è da sottolineare che questo II° pacchetto dovrebbe certamente essere l'ultimo tentativo d'ordine tecnico per cercare di correggere il correggibile. La Commissione della gestione confida che il lavoro di analisi effettuato nell'allestimento delle misure qui proposte abbia permesso a tutti i livelli gerarchici dell'amministrazione cantonale di capire, da una parte, la gravità della situazione finanziaria, nonché, dall'altra parte, che non ci sono forse più altri margini di risparmio di taglio adottando metodi di questo tipo. Il rischio è quello di creare inefficienza e ridurre il grado di prestazione. Va quindi ribadito che l'amministrazione in quanto azienda può ancora agire sui propri costi a livello di preventivo 1998 e 1999 comprendendo le misure del II° pacchetto e unicamente controllando in modo rigoroso che i valori di preventivo non vengano in nessun caso oltrepassati;

- l'attribuzione a consulenti incaricati di analizzare e radiografare dall'esterno gli spazi di manovra per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione cantonale appare a questo punto essenziale per poter continuare a lavorare nella ricerca e nella creazione di un apparato amministrativo degno dei tempi che stiamo attraversando e che verranno. Questo importante progetto è da vedere come la conseguenza logica alle operazioni di taglio attuate finora che hanno permesso di correggere la tendenza di oltre 435 milioni. Un progetto come "Amministrazione 2'000", non limitato all'analisi globale, al di là delle diverse visioni anche all'interno della Commissione della gestione e delle finanze, costituisce in definitiva uno strumento idoneo per accertare le modalità d'intervento sull'organismo amministrativo: dopo aver ridotto i mezzi in generale per svolgere le attuali attività dello Stato è indispensabile ora, per trovare nuovi spazi, procedere ad una analisi di dettaglio dell'efficienza e dell'efficacia dell'apparato amministrativo. Il successo di questo lavoro dipenderà molto dal grado di coinvolgimento e di convinzione dell'amministrazione, ma anche dalla volontà e della capacità del Governo e dei politici di saper accettare e mettere in pratica, a partire dalla fine di questa legislatura, le indicazioni e le suggestioni dei consulenti esterni.

L'obiettivo ultimo dell'esercizio deve essere quello di preparare una struttura amministrativa pronta e flessibile in modo da soddisfare nel miglior modo le esigenze d'ordine politico che emergeranno a breve e a medio termine. Non va mai dimenticato che l'azienda Stato è al servizio del paese e non viceversa per cui è senz'altro giunto il momento di ridistribuire le competenze e le responsabilità amministrative e decisionali;

- la ridefinizione urgente dei compiti dello Stato in termini politici e del modo per svolgerli è un compito chiaramente politico. In questo ambito occorre una chiara volontà tra Partiti-Gran Consiglio-Consiglio di Stato nel voler affrontare la spinosa questione del ruolo dello Stato. Certamente non è più pensabile credere che la questione si risolverà con un'eventuale ripresa economica. E' giunto il momento che si dica in termini concreti, e non solo sulla scorta di semplici e facili enunciazioni a carattere generale, quali compiti si vogliono attribuire allo Stato. Si dovrà finalmente dire se effettivamente si vuole un altro tipo di intervento laddove lo Stato è chiamato ad intervenire nell'ambito dei suoi compiti fondamentali, rispettivamente se ci si aspetta effettivamente anche che determinati compiti di interesse generale e pubblico possano essere svolti e garantiti all'infuori della struttura amministrativa classica di Stato. In quest'ottica è necessario ridefinire, a livello politico, non solo ciò che deve o non deve fare l'amministrazione pubblica cantonale ma anche cosa e come devono svolgere i loro compiti gli enti pubblici in generale.

In questo ampio dibattito non potranno non essere coinvolti anche i Comuni e la Confederazione. A livello federale da tempo si sta discutendo ed approfondendo il progetto di nuova perequazione finanziaria tra i Cantoni, ma in parallelo si cerca giustamente anche di rimettere in discussione la distribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Questo approccio non tarderà ad avere anche per il nostro Cantone serie conseguenze legate alla definizione di un nuovo modello di gestione e di controllo della "cosa pubblica". Ecco quindi che, oltre agli esercizi di correzione diretta della spesa iniziati e terminati per il momento con il II° pacchetto, oltre all'esercizio di "ingegneria fine" identificato con il progetto Amministrazione 2'000, è urgente e necessario aprire un "cantiere" in più che deve crescere in parallelo: quello della capacità di mettere in discussione molto, un po' tutto, della politica e dell'amministrazione dello Stato, cercando poi di trovare delle soluzioni nuove nel solo interesse della collettività, sapendo scegliere fra quello che va confermato e mantenuto e quello che nell'interesse generale va cambiato.

Il problema del controllo della spesa pubblica o comunque di una parte delle sue componenti dovrà essere affrontato anche nel nostro Cantone, anche se ciò non necessariamente, ma la questione va senz'altro discussa, attraverso uno strumento legislativo troppo rigido che arrischia di togliere per di più troppo spazio alle decisioni politiche. D'altra parte, anche per le scelte che permettono di tenere sotto controllo la spesa pubblica fondamentale appare la capacità del politico di dare precise risposte e di saper assumere le responsabilità di decisioni che non sempre risultano indolori o comunque particolarmente popolari. Importante appare ora trovare il modo di risanare la situazione finanziaria e in seguito di ancorare questa sana situazione così che i margini tra i quali deve correre la spesa pubblica siano minimi.

3. DESCRIZIONE DEL II° PACCHETTO DI RISPARMIO

Il Consiglio di Stato nel presentare il II° pacchetto di risparmio ha ribadito l'importanza di sostenere una politica di gestione finanziaria che tenti di ristrutturare la spesa pubblica ripensando i compiti dello Stato così da creare e generare i mezzi per attuare misure positive per il rilancio del paese. Per questa ragione, unitamente alle proposte di correzione di tendenza, il Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento un "pacchetto" di misure attive. A sostegno di questo orientamento possiamo far rilevare che il pacchetto di risparmio presenta complessivamente 161.4 milioni di franchi per il 1998 e il 1999, mentre le misure attive più i nuovi compiti sommati tra loro danno un totale di 139.7 milioni. Occorre quindi far notare che il II° pacchetto, oltre ad avere uno scopo di riduzione di certi tipi di costo dello Stato ha avuto anche lo scopo di trovare i mezzi compensativi per poter continuare a fare politica: il risultato delle due operazioni ha permesso al Consiglio di Stato di risparmiare 21.7 milioni. Questo II° pacchetto ha quindi permesso al Governo di adottare misure nuove per il rilancio economico del paese e di portare avanti quei compiti nuovi indicati a più riprese nelle LD/PF 96-99, senza compromettere in modo drammatico la già grave situazione finanziaria indicata nel I° aggiornamento delle LD/PF 1996-99 dell'ottobre 1996.

Questo secondo pacchetto è stato confezionato dal Governo sulla base di regole del gioco molto precise, che hanno fissato anche chiari limiti agli spazi di intervento:

- . evitare o comunque equilibrare il trasferimento di oneri ai Comuni
- . evitare nuove riduzioni degli investimenti
- . evitare di incidere direttamente sul salario lordo dei funzionari (sui valori nominali della scala stipendi)
- . evitare di ridurre i trasferimenti di sussidi alle persone
- . evitare di modificare i criteri relativi al personale degli istituti
- . evitare di ricorrere ad un aumento delle imposte

Lo stesso Governo nel suo messaggio a pagina 7 e 8 ammette che: "le continue analisi di questi due anni che hanno accompagnato proposte di diminuzione di spesa e, in misura minore, d'aumento delle entrate in quattro occasioni (P'96, I° pacchetto, P'97, II° pacchetto) hanno convinto questo Consiglio che fra le principali attività dello Stato non esistono settori che possono essere linearmente o drasticamente ridimensionati o eventualmente abbandonati, senza una preventiva valutazione e adesione politica in

grado di ridefinire, superando le attuali contraddizioni, attese, obiettivi e scelte del paese".

Schematicamente il secondo pacchetto si compone di:

	Risparmi	Aumento entrate	Totale di miglioramento
1998	58.5 mio	13.5 mio	72.0 mio
1999	74.9 mio	14.5 mio	89.4 mio
Totali	133.4 mio	28.0 mio	161.4 mio
Percentuale	82.65%	27.35%	100%

Le misure del II° pacchetto sono state suddivise in misure A (quantificabili in modo preciso e immediatamente adottabili) e misure B (per le quali occorre misurare in modo più preciso i tempi e i metodi di adozione).

Le misure di tipo A producono un miglioramento di tendenza pari a 65.45 milioni di franchi nel 1998 e di 82.7 milioni nel 1999. Gli effetti si accumulano nel senso che le misure A del 1998 valgono anche per il 1999 alle quali si aggiungono nuove misure per un importo di 17.3 milioni.

Le misure B determinano un miglioramento della tendenza di 6.55 milioni di franchi nel 1998 e di 6.7 milioni nel 1999.

In totale si ha una correzione di tendenza di 72 milioni nel 1998 e di 89.4 milioni nel 1999. Il II° pacchetto di risparmio si suddivide per gruppi di spesa, dopo che i singoli Dipartimenti hanno formulato le loro proposte settoriali; la suddivisione per voce di spesa permette una visione globale del genere di intervento effettuato:

	Risparmio o maggiore entrata	Percentuale
gruppo 30 Personale	59.8 milioni	37.05%
gruppo 31 Beni e servizi	39.1 milioni	24.22%
gruppo 35 Quote alla Confederazione	1.6 milioni	0.99%
gruppo 36 Contributi	33.0 milioni	20.45%
gruppo 40 Imposte	7.4 milioni	4.58%
gruppo 43 Tasse	14.5 milioni	8.99%
gruppo 46 Contributi da terzi	6.0 milioni	3.72%
Totali	161.4 milioni	100%

Per capire la composizione delle riduzioni o degli aumenti previsti a livello di voce di spesa è necessario passare in rassegna le singole voci. Senza entrare nel dettaglio di ogni singola scheda così come raccolte al punto 4 del raccoglitore allegato al messaggio governativo, vale comunque la pena soffermarsi sul punto 3 dello stesso raccoglitore dove sinteticamente sono indicate le misure raccolte per gruppo di spesa.

Le 115 misure che compongono il II° pacchetto hanno un'incidenza molto diversa una dall'altra sia dal profilo finanziario sia dal profilo politico. Ve ne sono alcune che

migliorano la situazione di alcune decine di migliaia di franchi e altre che la migliorano di alcuni milioni; vi sono misure che necessitano per la loro attuazione di modifiche legislative e ve ne sono di quelle che possono essere attuate direttamente dal Consiglio di Stato e quindi dall'amministrazione stessa.

Appare corretto e comprensibile che il Consiglio di Stato abbia voluto presentarle al Parlamento tutte in blocco, nonostante le grosse differenze tra di esse, anche per sottolineare l'importanza ferma della necessità politica dell'approvazione del II° pacchetto in blocco.

Passiamo qui di seguito in rassegna i diversi gruppi di spesa per soffermarci unicamente su quelle misure di tipo A che presentano delle caratteristiche importanti.

Gruppo 30 Spese per il personale

Il Governo aveva inizialmente proposto 25 misure con le quali intendeva risparmiare 58.1 milioni nei due anni: 1998 e 1999. Tutte le misure proposte dal Governo hanno in definitiva come caratteristica di non incidere a livello di riduzioni di stipendi nominali. In pratica il Consiglio di Stato intendeva ossequiare il principio secondo cui i livelli salariali potranno esser toccati unicamente quando i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni saranno ridefinite nell'ambito del progetto Amministrazione 2'000.

Alla stregua degli altri settori di spesa, anche il Personale dello Stato è stato nuovamente chiamato a contribuire in maniera incisiva alla correzione di tendenza di PF 96/99, per un importo complessivo (misure A e B) di ca. 23.5 mio per l'anno 1998 e di ca. 36.5 mio per l'anno 1999.

Se consideriamo gli interventi proposti nell'ambito del II° pacchetto aggiuntivamente a quelli già adottati dal 1996 in poi, l'importo globale a carico dei dipendenti statali ammonta a ca. 184 mio per gli anni 1996-99, pari al 43% del risparmio totale previsto dal Consiglio di Stato sull'arco del quadriennio.

Le misure sottoposte al Gran Consiglio sono desumibili dalle tabelle di sintesi e dalle singole schede che accompagnano ogni provvedimento.

A seguito delle trattative intercorse nelle ultime settimane tra il Consiglio di Stato e le Associazioni del personale (FUS e CCS), conclusesi con l'adesione alle proposte governative da parte del CCS e dell'OCST, alla quale è contrapposto il voto contrario espresso dalla VPOD, le seguenti misure sono state modificate rispettivamente stralciate rispetto alla versione originale, avuto comunque riguardo al mantenimento dell'importo globale inizialmente previsto dal messaggio no. 4625 del 21 marzo 1997.

Misura no. 2: La denominazione del provvedimento è stata modificata ed il contenuto della scheda adeguato in relazione agli accordi intercorsi con le associazioni del personale; rimane per contro invariato l'importo previsto di 6.06 mio.

Misura no. 4: La revoca del pagamento del premio assicurativo assunto dallo Stato per la copertura del rischio derivante dagli infortuni non professionali degli appartenenti al Corpo della polizia cantonale è stata sospesa e

demandata al Dipartimento delle istituzioni ed ai Servizi centrali per un ulteriore approfondimento.

Misura no. 6: La misura relativa allo stralcio definitivo dell'indennità per economia domestica viene revocata; essa rimane pertanto in vigore limitatamente alle famiglie con figli fino all'età di 12 anni (situazione attuale).

Misura no. 7: Viene confermato il principio del riparto paritetico dei premi Cassa Pensioni. In base agli accordi intervenuti con le Associazioni del personale, la misura, ritardata di 6 mesi per l'entrata in vigore della terza tappa e diluita - in questa fase conclusiva - sugli anni 1999 e 2000, viene comunque sospesa fino al 15 settembre 1997 in attesa di suggerimenti da parte della Commissione Cassa Pensioni.

Qualora detta Commissione dovesse presentare proposte sostitutive adeguate entro il termine fissato, si prende atto dell'impegno assunto dal Consiglio di Stato inteso a licenziare tempestivamente il relativo messaggio:

In questo caso, le modifiche di legge previste dal relativo messaggio sostituiranno quelle indicate nel messaggio alla misura n. 7 del II° pacchetto di misure di correzione della tendenza di P.F. 96/99.

Per il momento, in attesa delle menzionate proposte sostitutive, si rinuncia alla presentazione di un decreto legislativo che potrà essere votato dal Gran Consiglio solo dopo che sarà nota la soluzione definitiva.

Misura no. 11: La misura, sostanzialmente modificata nei termini e nel contenuto rispetto a quella inizialmente prevista, introduce il principio del "Contributo di solidarietà", proposto in forme diverse dalle Associazioni del personale, calcolato sulla base del 2,5% dello stipendio base lordo dedotti i primi fr. 40'000.--.

Si tratta di un provvedimento che toccherà gli stipendi di tutti i dipendenti statali, dei magistrati e dei consiglieri di Stato. Esso corrisponderà ad una riduzione effettiva - seppur temporanea - degli stipendi di cui all'art. 3 Lstip, aggiornati al 1° gennaio 1998 risp. al 1° gennaio 1999, esentati in entrambi i casi i primi fr. 40'000.--.

L'importo complessivo, pari a ca. fr. 8.5 mio. per gli anni 1998 e 1999 risulta essere maggiorato di ca. fr. 2.3 mio/anno rispetto a quello inizialmente previsto, così da compensare le misure no. 4 e 6 venute a cadere (totale ca. 4,2 mio.).

Gli effetti in percentuale ai diversi livelli di stipendio sono i seguenti:

fr. 40'000.--	0,00%
fr. 60'000.--	0,83%
fr. 80'000.--	1,25%
fr. 100'000.--	1,50%
fr. 120'000.--	1,67%
fr. 150'000.--	1,83%
fr. 200'000.--	2,00%
fr. 230'000.--	2,07%

Le misure relative al gruppo di spesa 30 "Spese per il personale", riprendono modalità e contenuti di provvedimenti già adottati, o che lo saranno in futuro, da parte di numerosi altri Cantoni e parzialmente dalla Confederazione.

Per ciò che attiene alle misure relative al gruppo di spesa 30, vanno senz'altro annoverate quelle di riduzione degli stipendi di giovani in formazione (alunni giudiziari e aspiranti gendarmi) che, da un lato, segnano una inversione di tendenza nelle aspettative salariali in definitiva accettata dalle nuove generazioni, dall'altro lato comunque un inevitabile aggravio di costi per le famiglie.

Gruppo 31 Beni e servizi

Le riduzioni di questo gruppo di spesa che ammontano a 37.5 milioni sui due anni, sono nella misura del 60% (22,4 milioni) il frutto di grosse rinunce anche a livello di servizi centrali dello Stato.

Un peso importante nelle riduzioni di questo gruppo di spese l'hanno giocato pure:

misura 31	riduzione spese per perizie Ministero pubblico	0.5+0.5 mio
misura 46	ridimensionamento servizio dentario scolastico	0.7+0.7 mio
misura 62	abolizione rimborso spese per apprendisti	1.0+1.0 mio
misura 80	riduzione manutenzione strade cantonali	2.1+2.1 mio
misura 81	manutenzione ordinaria strade	0.7+0.7 mio

E' necessario sottolineare che all'interno delle rinunce dei servizi centrali le misure:

N. 89	riduzioni manutenzioni sottoceneri	2.1+2.1 mio
N. 90	riduzioni manutenzione sopraceneri	1.9+1.9 mio
N. 96	riduzione voci centro cantonale d'informatica (CCI)	2.4+2.4 mio

costituiscono in sostanza, più che veri e propri provvedimenti di risparmio, dei rinvii di spesa che a medio termine dovranno comunque essere sostenuti.

Tali rinvii rappresentano un sacrificio importante che non può certo consolidarsi come usuale poiché, rinunciando alle manutenzioni e ancor più all'evoluzione dell'aggiornamento dei mezzi del CCI si arrischia di incorrere entro poco tempo in vere e proprie diseconomie che determinano poi, per recuperare il tempo perduto, maggiori costi.

In sintesi, le rinunce importanti descritte in queste misure del gruppo 31 dovranno essere continuate nel tempo solo dopo una verifica globale delle necessità dell'apparato amministrativo. Come già più volte evidenziato in questo rapporto, anche le riduzioni del gruppo 31 all'infuori dell'esercizio del II° pacchetto dovranno essere la conseguenza logica di un ripensamento dell'azione della macchina amministrativa.

Appare inoltre necessario che si affronti una volta seriamente il dibattito sull'opportunità o meno per lo Stato in un momento di grave crisi economica di mantenere alto, o addirittura aumentare in funzione anticiclica, il livello degli investimenti.

Dalla risposta politica che si vorrà dare a questo quesito dovrà dipendere l'assunzione di strategie sia ad opera degli enti pubblici sia da parte dell'economia privata.

L'esito delle proposte di riduzione di alcune spese per beni e servizi all'interno della cancelleria e dei singoli dipartimenti andrà verificato nell'ambito dei consuntivi dei prossimi anni.

Proposte di contenimento dei costi come quelle relative alla diminuzione di fr. 40'000.-- delle spese di carburante della Polizia cantonale, per fare un solo esempio, risultano attuabili solo se determinate circostanze lo permettono e se vi è veramente una volontà all'interno dell'amministrazione di raggiungere quello che in pratica è solo un obiettivo.

Molto controverse risultano infine le misure N. 62 e N. 64 concernenti, per un verso, l'abolizione del rimborso delle spese per viaggio degli apprendisti, nonché, per un altro verso, l'introduzione di un contributo generale, per tutte le famiglie indipendentemente dalla distanza fra domicilio e sede della scuola, di un contributo di fr. 50.-- per allievo.

Se quest'ultima misura appare equa e sopportabile, l'abolizione del rimborso delle spese di trasferta per il tragitto domicilio-scuola, già bocciata a due riprese a larga maggioranza dal Gran Consiglio, determina un onere supplementare non indifferente per le famiglie e risulta maggiormente penalizzante per le famiglie delle regioni periferiche con alti costi di trasferta (l'abbonamento mensile per un apprendista che si trasferisce da Airolo a Lugano costa circa fr.100.-- al mese).

La maggioranza della Commissione della gestione, dimostrando coerenza e rigore al principio secondo cui questo II° pacchetto di risparmio deve essere accettato in blocco, dà pertanto, seppure un tantino "otorto collo", la sua approvazione anche a questa misura.

Essa auspica comunque che Governo e Dipartimento sappiano trovare dei correttivi in grado di aiutare quelle famiglie con redditi particolarmente modesti per le quali l'assunzione delle spese di trasferta determina un aggravio troppo oneroso.

Va comunque detto che l'abolizione del rimborso costituisce anche la correzione di una disparità di trattamento che vigeva sinora fra apprendisti, da una parte, e allievi della scuola media e del liceo, dall'altra parte.

Gruppo 35 Rimborsi ad enti pubblici

Sul totale di riduzione complessivo di 1.6 milioni di franchi, c'è una forte incidenza della:

misura 36	disdetta servizio informatica polizia intercantonale	0.7+0.7 mio
-----------	--	-------------

Questo genere di servizio non è più ritenuto indispensabile, considerato che lo sviluppo del livello informatico del CCI permette al corpo di polizia di agire con tutti i richiesti criteri di sicurezza.

Gruppo 36 Contributi cantonali

A. IN GENERALE

Le misure proposte per conseguire il risparmio di quasi 33 milioni di franchi sull'arco dei due anni sono tutte importanti e meriterebbero tutte qualche riga di commento.

Per ognuno dei provvedimenti proposti sussistono senz'altro valide ragioni che potrebbero giustificare il mantenimento dell'attuale voce di spesa.

Anche per questo settore vale però la necessità di rispettare le regole di rigore che Governo e Parlamento sono chiamate ad ossequiare.

Ci sono delle misure che faranno certamente discutere e che dovranno formare oggetto di ulteriori messaggi separati per poter procedere alla concreta approvazione dei necessari decreti legislativi.

In questo momento il Gran Consiglio dovrebbe comunque già dare il suo consenso di massima sulle misure proposte dal Consiglio di Stato, fermo restando che quest'ultimo dovrà a sua volta dare prova di coerenza e di rigore nel volerle attuare entro i termini prefissati al di là delle eventuali resistenze delle parti toccate dai provvedimenti.

B. IN PARTICOLARE

1. *Ridimensionamento investimenti ospedalieri a Lugano*

Tale misura non può ancora essere concretizzata con la presentazione di un messaggio e soprattutto con un voto vincolante del Gran Consiglio sulla necessaria modifica legislativa che decreti il contenimento di spesa e la modifica della pianificazione ospedaliera.

Il Consiglio di Stato, per il tramite del Direttore del Dipartimento On. Pietro Martinelli, ha comunque dato alla Commissione della gestione e delle finanze ampie garanzie sulla concreta volontà, che dovrebbe del resto portare a delle soluzioni concordate fra i partners interessati, di rispettare l'obiettivo di riduzione nella misura auspicata dei posti letto e di introduzione di un ospedale di giorno nella sede dell'Ospedale italiano di Viganello.

Si prospettano anche degli accordi fra Ospedale Civico e Ospedale Italiano che dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi attraverso diverse ripartizioni interne di reparti e logistiche.

Anche per le previste ristrutturazioni appare anzitutto fondamentale che si sappia concretizzare la prevista riduzione delle spese d'investimento da 47 a 25 mio. di franchi.

Il Consiglio di Stato, tenuto conto degli stretti legami con la pianificazione ospedaliera cantonale, ha preannunciato la presentazione di un messaggio entro la fine dell'autunno 1997, non da ultimo perché gli effetti della misura relativa all'Ospedale Italiano diventeranno attuali anzitutto a partire dall'anno 2000 (7,7 mio di franchi).

Nel frattempo i lavori relativi alla prima fase continuano secondo programma.

2. *Ridimensionamento investimenti ospedalieri Faido (messaggio N. 4643)*

Con il messaggio N. 4643 del 21 maggio 1997, che rientra a pieno titolo nella fase di attuazione dei provvedimenti di correzione della tendenza del PF 1996/99, il Consiglio di Stato propone, da un lato, l'autorizzazione ad una spesa di fr. 19'248'000.— per la prima fase di ammodernamento Ospedale di zona di Leventina ed un credito supplementare di fr. 300'000.— per la progettazione e l'allestimento del preventivo per la seconda fase, nonché, dall'altro lato, la decisione del Gran Consiglio, come di sua competenza, sulla chiusura entro il 31 dicembre 1998 dei reparti di chirurgia e di ginecologia/ostetricia.

La riduzione della spesa per la prima fase dei lavori di ammodernamento per rapporto a quello votato nel giugno 1996 (messaggio N. 4518 del 23 aprile 1996) è in definitiva la diretta conseguenza sia della rinuncia dei reparti di chirurgia e di ginecologia/ostetricia sia della progettata ridefinizione dei contenuti sanitari.

Va da sé che la rinuncia ai reparti di chirurgia e ancora di più di ginecologia/ostetricia costituisce un duro colpo per la regione e sta in pratica a significare un declassamento di un istituto ospedaliero che ha forti radici nel tessuto sociale di una popolazione particolarmente attaccata al proprio ospedale.

Anche l'Autorità politica locale e il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di zona di Faido sono comunque concordi che vengono viepiù a mancare le premesse per mantenere, specie dal profilo economico e dei costi finanziari, un reparto di chirurgia la cui attività è in costante calo.

Le statistiche degli ultimi anni confermano la tendenza dei pazienti per casi di chirurgia a volersi rivolgere a specialisti che operano in strutture dotate delle più moderne tecnologie. Purtroppo la chiusura del reparto di chirurgia coinvolge direttamente, e trascina con sé, anche quello di ginecologia/ostetricia che, di contro, anche negli ultimi anni ha sempre potuto contare su un numero elevato di pazienti, riscontrando addirittura dei costanti aumenti.

Proprio per questo la soluzione proposta dal Consiglio di Stato avviene in definitiva con il consenso degli addetti ai lavori locali, che pongono molte speranze nel previsto potenziamento delle cure post-acute e di riabilitazione in stretta collaborazione con l'Ospedale regionale di Bellinzona.

Faido dovrebbe così diventare l'Ospedale pubblico in grado di coprire i bisogni dell'intero Sopraceneri per le attività riabilitative, strutturate e organizzate secondo una concezione moderna e razionale, destinate ad un'utenza a livello regionale per non dire cantonale, e soprattutto integrate nello sviluppo pianificatorio sanitario cantonale.

L'occupazione anche in prospettiva futura dei nuovi 25 letti destinati al servizio di riabilitazione dovrebbe pertanto essere garantita.

Il nuovo reparto di riabilitazione cardiaca, pneumologica e reumatologica dovrà naturalmente costituire un elemento caratterizzante e distintivo dell'istituto e dovrà pertanto corrispondere alle esigenze tecniche più avanzate.

Nel progetto relativo al reparto si dovrà pertanto tenere conto della necessità della nuova disponibilità di una palestra, della creazione di locali di ergoterapia e di locali di preparazione per fanghi e impacchi con vasche per idroterapia, così come si renderà sicuramente necessaria la costruzione di una piccola piscina destinata alla ginnastica terapeutica.

Fondamentale risulta poi, nell'ambito dell'intero progetto di ristrutturazione, il potenziamento e l'adattamento tecnologico dei servizi di pronto soccorso con sala per piccoli interventi, della radiologia diagnostica, della fisioterapia particolarmente indirizzata alla riabilitazione, del laboratorio d'analisi, nonché degli ambulatori dei consulenti specialistici esterni.

Come giustamente messo in evidenza dal Consiglio di Stato nel messaggio, con la prima fase di ammodernamento, cui dovrà seguire la seconda fase destinata all'aggiornamento dei rimanenti edifici secondo gli standard di rifinitura attuali e le normative vigenti in materia di sicurezza e d'igiene, dovrà essere raggiunto l'obiettivo di un ammodernamento generale della struttura ospedaliera di Faido completamente aggiornata con riguardo ai contenuti, che dovrebbe così consentire la continuazione futura dell'attività sanitaria in Leventina con buone prospettive di occupazione.

Il che dovrebbe naturalmente anche assicurare l'auspicato contenimento dei costi, risp. del fabbisogno a carico del Cantone e dei Comuni.

Sotto questo aspetto, la Commissione della gestione preavvisa favorevolmente i contenuti del messaggio N. 4643 del 21 maggio 1997 e del decreto legislativo con il quale si chiede un credito di fr. 19'248'000.-- per la prima fase di ammodernamento, un credito di fr. 300'000.-- per la progettazione e l'allestimento del preventivo per la seconda fase, l'autorizzazione a contrarre i mutui necessari, l'annullamento del precedente decreto legislativo del 10 giugno 1996 ed infine, in ossequio ai disposti dell'art. 11 cpv. 5 della Legge ospedaliera, l'autorizzazione del Gran Consiglio per la chiusura dei reparti di chirurgia e di ginecologia/ostetricia a far tempo dal 31 dicembre 1998.

3. Attribuzione all'EOC delle spese ospedalizzazione fuori Cantone

L'art. 41 cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 prevede che se un assicurato, per motivi di ordine medico, ricorre ai servizi di un ospedale pubblico o sussidiato dall'ente pubblico situato fuori dal suo Cantone di domicilio, quest'ultimo deve assumere la differenza tra i costi fatturati e quelli corrispondenti alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto ospedale.

In precedenza questi oneri di regola erano finanziati dalle assicurazioni contro le malattie. L'art. 41 cpv. 3 comporta dunque un onere supplementare per i Cantoni di domicilio del paziente, in particolare per quelli periferici come il Ticino i cui ospedali non sono in grado di fornire tutte le cure specialistiche.

A seguito dell'entrata in vigore della LAMal il 1° gennaio 1996 si è posto il problema a sapere a chi vanno posti a carico gli oneri di copertura delle ospedalizzazioni di assicurati ticinesi fuori Cantone, ritenuto che è poi necessaria l'adozione di una base legale mediante la modifica della legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1987.

Con risoluzione 14 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha istituito uno speciale gruppo di lavoro interdipartimentale: visto l'obbligo imposto dalla LAMal, una parte dei costi fatturati per un assicurato ospedalizzato fuori Cantone possono essere assunti ovvero dal Cantone medesimo ovvero dall'EOC.

Tenuto conto che la partecipazione del Cantone di domicilio secondo la LAMal è anzitutto limitata ai casi di degenza:

- a) in ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico (escluse dunque le cliniche private non sussidiate);
- b) se giustificata da "motivi di ordine pubblico";

la copertura è limitata ai casi di ospedalizzazione dell'assicurato in camera comune, ritenuto che la nuova legge non prevede alcun tipo di finanziamento pubblico per i reparti privati (in questo senso va la giurisprudenza dei Cantoni di Svitto, Grigioni e Ticino, comunque non ancora verificata dal Tribunale federale delle assicurazioni).

Il menzionato gruppo di lavoro, sulla scorta dei dati del 1996, ha valutato il costo globale annuo a carico del Cantone attorno ai 9,2 mio. di franchi, che ammonterebbero a circa 15 mio. nel caso il Tribunale federale dovesse decidere, contrariamente ai Tribunali cantonali, che i Cantoni di provenienza del paziente devono assumere l'importo relativo al reparto comune anche nel caso di ospedalizzazione nel reparto privato o semiprivato.

Il Consiglio di Stato, dopo aver valutato nei dettagli le argomentazioni dello speciale gruppo di lavoro, è giunto alla conclusione che le spese per le ospedalizzazioni fuori Cantone giusta l'art. 43 cpv. 1 LAMal devono essere assunte dall'EOC sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“Quando si considera l'assegnazione attuale delle competenze delle cure acute, l'attribuzione delle ospedalizzazioni fuori Cantone e dei mezzi di finanziamento necessari all'Ente Ospedaliero Cantonale appare la più logica anche se ciò significa estendere in modo significativo le competenze istituzionali dell'Ente.

Oltre agli effetti positivi che si potrebbero registrare a livello della qualità delle cure, la considerazione diretta di queste prestazioni nella pianificazione ospedaliera e la presenza di un limite di finanziamento potrebbero favorire un contenimento dei costi (premessi evidentemente che la competenza per il rilascio della garanzia sia attribuita ai servizi medici dell'Ente).

La difficoltà di questa proposta consiste nella necessità di rivedere il limite di finanziamento del 18% fissato dalla LOsp. In effetti l'attribuzione di questo

compito senza un aumento del limite del 18% non è praticabile in quanto compromette la qualità e la sicurezza delle cure. Dal profilo operativo si propone tuttavia di conteggiare, almeno in una fase iniziale, il costo effettivo delle ospedalizzazioni fuori Cantone oltre il limite del 18%. Una volta noto il costo attendibile di queste ospedalizzazioni e gli effetti delle misure di risparmio previste, si potrà definire un nuovo limite di finanziamento.

In via subordinata, per evitare di affrontare questa difficoltà, si propone l'alternativa di attribuire completamente al Cantone il finanziamento delle ospedalizzazioni fuori Cantone.

A questo scopo non appare invece raccomandabile l'attribuzione al Cantone con una ripartizione degli oneri fra Cantone e Comuni secondo l'attuale chiave di riparto dell'art. 34 Losp. La volontà di sottrarsi all'aumento del limite sarebbe evidente.

A queste considerazioni principali si aggiunge che per quanto riguarda le ospedalizzazioni fuori Cantone per cure psichiatriche, di regola limitate alle urgenze, si dovrebbe prevedere l'attribuzione del finanziamento all'Organizzazione sociopsichiatrica. In questo caso si dovrà modificare anche la legge sull'assistenza sociopsichiatrica. Rimangono parimenti a carico del Cantone gli oneri delle ospedalizzazioni fuori Cantone per cure di riabilitazione".

Si è così resa necessaria la modifica degli art. 10 cpv. 1, 10 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 1 lett. a), p) e g), 33 e 34 della Legge sugli ospedali pubblici e l'introduzione del nuovo art. 39 che per il momento conferma l'attuale ripartizione, sino al 31.12.2000, del finanziamento del fabbisogno di esercizio, ivi compreso quello determinato dalle ospedalizzazioni fuori Cantone, nella misura di 2/3 a carico del Cantone e nella misura di un terzo a carico dei Comuni.

Ciò anche per consentire di valutare gli effetti della LAMal sulla scorta delle esperienze di questi primi anni, come del resto chiaramente indicato dal già più volte menzionato rapporto del gruppo speciale interdipartimentale:

"Da ultimo un altro modo di considerare i suddetti contributi è quello di inserirli nell'ambito degli effetti globali della nuova LAMal sul Cantone e sui Comuni.

La LAMal tocca infatti diversi ambiti, con conseguenze finanziarie diverse per i due livelli istituzionali. Si pensi, prima di tutto, agli effetti sulla nuova modalità di determinazione dei sussidi e di partecipazione finanziaria del Cantone e dei Comuni, che ha indubbiamente favorito il Cantone, con un beneficio valutabile attorno ai 20 mio di franchi annui di cui solo 2 a favore dei Comuni. Ma si pensi pure agli effetti che produrranno le diverse negoziazioni in corso con le Casse malati per la determinazione delle tariffe per i diversi fornitori di prestazioni a carico dell'assicurazione malattia sociale di base. Anche qui gli effetti, che attualmente sono ancora di difficile valutazione, non saranno verosimilmente "neutri", ma potranno favorire maggiormente un livello istituzionale piuttosto che l'altro (eventualmente di più il Cantone, meno i Comuni).

Pertanto, si potrebbe pensare, come criterio di ripartizione, di assegnare l'onere in discussione a dipendenza del bilancio globale degli effetti positivi e/o negativi della LAMal sul Cantone e sui Comuni, attribuendo maggiormente l'onere a chi ne ha beneficiato di più. Per poter far ciò, tuttavia, occorre aspettare che la LAMal espliciti i suoi effetti in modo consolidato, superando l'attuale periodo transitorio, particolarmente impegnativo e di difficile "implementazione".

Interessanti appaiono le due tabelle allegate che indicano le domande di garanzia cantonale per il 1996, nonché il tipo e numero di prestazioni richieste per i 10 ospedali maggiormente utilizzati.

La Commissione della gestione e delle finanze preavvisa favorevolmente le proposte modifiche alla Legge cantonale sugli ospedali pubblici.

4) Domande di una garanzia cantonale per motivi di ordine medico nel 1996

OSPEDALE-CLINICA	DOMANDE	AUTORIZZAZIONI	
		RILASCIATE	NEGATE
Universitätsspital/Zürich	481	438	43
Klinik Hirslanden/Zürich	223	0	223
Inselspital/Bern	213	193	20
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)/Lausanne	97	84	13
Kantonsspital/Basel	63	50	13
Hôpital cantonal département de médecine communautaire/Genève	62	59	3
Stadtpital Triemli/Zürich	60	52	8
Schulthess Klinik/Zürich	51	43	8
Kinderspital/Zürich	31	25	6
Kantonsspital/Luzern	20	23	5
Rheumaklinik- und Rehabilitations-Klinik/Leukerbad	23	21	2
Thurgauisch- Schaffhauserische Höhenklinik/Davos Platz	20	20	0
Balgris/Zürich	19	13	6
Kantonsspital/St. Gallen	13	12	1
Spital Neumünster/Zollikon	12	9	3
Bethesda Spital/Basel	11	11	0
Rheuma- und Rehabilitations-Klinik/Zurzach	11	0	11
Spital Oberengadin/Samedan	11	6	5
Altri 94 Ospedali/Cliniche (con meno di 10 domande per ogni istituto)	233	146	87
Totale	1'662	1'205	457

Le 457 autorizzazioni negale riguardano per il 60% di casi circa ospedalizzazioni in cliniche private
per il 40% di casi circa una ragione medica insufficiente

L'80% circa delle domande relative a cliniche private concerne la clinica Hirslanden

2) Tipo e numero di prestazioni richieste per i 10 ospedali o cliniche maggiormente utilizzati

OSPEDALE	CA+CC	CC	CH	CO	DERMA	GIN-OS	MED	NC	NEURO	OFTA	ORL	URO	ALTRI	TOTALE
Universitätsspital/Zürich	190	40	47	8	9	22	43	8	4	31	32	26	21	481
Klinik Hirslanden/Zürich	198	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
Inselspital/Bern	60	8	22	7	0	4	29	2	6	3	7	52	13	213
CHUV/Lausanne	28	4	14	3	1	6	15	4	8	2	6	3	3	97
Kantonsspital/Basei	4	1	12	5	0	2	19	3	0	1	11	5	0	63
Hôpital cantonal/Genève	4	0	40	2	4	0	3	0	3	4	1	0	1	62
Stadsspital Trimli/Zürich	37	7	7	2	0	0	4	0	0	1	0	1	1	60
Schulthess Klinik/Zürich	0	0	0	31	0	0	5	15	0	0	0	0	0	51
Kinderspital/Zürich	0	0	7	1	0	0	16	1	3	0	0	1	2	31
Kantonsspital/Luzern	0	1	6	1	0	1	4	0	0	3	4	3	5	28
Totall	521	82	159	60	14	35	138	33	24	45	61	91	46	1'309

Legenda

CA+CC	CARDIOLOGIA INVASIVA + CARDIOCHIRURGIA CORONARICA
CC	CARDIOCHIRURGIA NON CORONARICA
CH	CHIRURGIA (escluse le specialità chirurgiche elencate a parte)
CO	CHIRURGIA ORTOPEDICA
DERMA	DERMATOLOGIA
GIN-OS	GINECOLOGIA-OSTETRICA
MED	MEDICINA INTERNA
NC	NEUROCHIRURGIA
NEURO	NEUROLOGIA
OFTA	OFTALMOLOGIA
ORL	OTORINOLARINGOLOGIA
URO	UROLOGIA

4. ALTRE SINGOLE MISURE

Si deve prendere atto che parecchie misure del gruppo 36 (contributi cantonali) si riferiscono ad aumenti di rette, a rinvii di spesa (rinvio PUC Monte Generoso), rispettivamente a riduzioni di contributi che risulteranno dolorose per chi sarà chiamato a subirle (prati secchi, conservazione del paesaggio, limitazione anticipo alimentare per figli minorenni).

La misura 84 relativa alla riduzione dell'annullamento del sussidio al CITI diventa effettiva e definitiva con la decisione dell'AITI di cessare l'attività con la fine del corrente anno.

Gruppo 40 Imposte

A. IN GENERALE

Le misure concernono l'aumento delle imposte di circolazione, l'introduzione dell'obbligo di pagamento delle imposte di circolazione per i veicoli agricoli e l'aumento delle imposte di navigazione.

Siamo dunque logicamente in presenza di misure di correzione di tendenza della spesa, non certo di misure di risparmio.

B. IN PARTICOLARE

1. *Aumento imposte di circolazione (messaggio N. 4647)*

Il Consiglio di Stato motiva la sua decisione di aumentare le imposte di circolazione con la necessità di adeguare le stesse, in misura limitatissima per rapporto all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto anzitutto che l'ultimo adeguamento risale al 1° gennaio 1983.

A fronte di un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 42% dal 1982 il Consiglio di Stato propone un aumento generale delle imposte di circolazione per tutte le categorie dei veicoli del 5%: ciò tenendo anche conto dell'esito delle consultazioni promosse presso le associazioni automobilistiche (TCS, ACS, ASTAG, ATA).

Pur rilevando una certa contraddizione fra la richiesta di aumento delle tasse di circolazione e altre misure del II° pacchetto di risparmio (N. 80 e 81) che prevedono riduzioni delle spese di manutenzione delle strade cantonali, la Commissione della gestione e delle finanze ritiene che anche tale misura risulta in definitiva indispensabile, oltre che equa per rapporto al tempo trascorso dall'ultimo adeguamento, per effettivamente raggiungere, con i fatti e non con le parole, gli obiettivi di correzione della tendenza del PF 1996/99.

Certo che anche questa misura lineare andrà a colpire direttamente il cittadino contribuente e quindi in maniera più incisiva le fasce di reddito più basse e il ceto medio.

La misura, estesa anche ai veicoli pesanti, colpisce inoltre anche le aziende, i trasportatori e arrischia di aumentare i costi generali di trasporto delle merci.

Ma bisogna d'altra parte ammettere che l'adeguamento delle imposte di circolazione nella misura ridotta del 5% comporterà comunque aumenti minimi in termini reali (dai 15 ai 30 franchi per le automobili di piccola e media cilindrata), e che, come già detto, l'attuale situazione finanziaria del Cantone richiede a questo punto sacrifici da tutti.

2. Aumento delle imposte annue di navigazione (messaggio N. 4648)

Anche per la modifica della Legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna valgono le medesime considerazioni esposte per l'adeguamento alle imposte di circolazione.

L'ultimo adeguamento risale al 1° gennaio 1983.

L'aumento proposto, circoscritto ai natanti a motore, è stato ora fissato al 20% a far tempo dal 01.01.1998.

Gruppo 43 Tasse

Le 14 misure di tipo A proposte concorrono nel migliorare la tendenza finanziaria in ragione di 10.5 milioni di franchi. Questi interventi si caratterizzano per il fatto che anche lo Stato è tenuto a ridefinire nuovi "prezzi" per certe sue prestazioni di servizio o di prodotto. In quest'ottica bisognerebbe verificare in dettaglio tutta la serie dei cosiddetti "prezzi pubblici". Per il momento ci si è limitati a ritoccare quelle voci che sono state considerate manifestamente sottocosto.

Questo approccio dovrà certamente essere un punto che il mandato esterno di verifica del funzionamento dell'amministrazione dovrà approfondire per dare chiare indicazioni tecniche che i politici saranno poi chiamati a tradurre in pratica.

Anche per il gruppo 43 siamo anzitutto in presenza di aumenti di tasse, adeguamenti di tariffe e multe, ecc. che andranno a colpire direttamente il cittadino e le famiglie (ad esempio tasse di frequenza e aumenti dei costi di prefazione).

Bisogna poi confidare che l'introduzione della fatturazione per le prestazioni della consulenza agricola non abbia come effetto la rinuncia alla consulenza e l'indebolimento dell'efficienza delle aziende agricole

Misure di tipo B

Nel commentare le misure di tipo B (sono 14) ci limitiamo a mettere in rilievo quelle che per la loro ampiezza hanno delle conseguenze sull'organizzazione futura dei servizi dello Stato.

Per il gruppo del personale si prevede un risparmio complessivo di 1.72 milioni riorganizzando alcuni servizi. Per il gruppo 31 dei beni e servizi si ha un risparmio di 1.4 milioni, in particolare grazie a dei provvedimenti del Dipartimento delle istituzioni (riduzione peculio dei detenuti, misura 4) e del Dipartimento del territorio (trasferimento alla SUP dell'Istituto geologico, misura 10).

Sul fronte delle entrate sono previsti dei miglioramenti segnatamente:

misura 8	Rimunerazione garanzia dello Stato a favore della Cassa Pensione	2.0 + 2.0 mio
misura 1	Aumento dell'entrata per il rinnovo della convenzione con Campione d'Italia (in fase di negoziazione)	3.0 + 3.0 mio

5. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione e delle finanze invita pertanto il Gran Consiglio a voler sostenere in blocco il II° pacchetto di risparmio, inteso come un segnale forte al paese sull'attuale difficile situazione e sulla necessità di prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare quelle risorse indispensabili allo Stato per poter assolvere anche in futuro sia i compiti tradizionali a soddisfazione dei bisogni prioritari e delle aspettative del cittadino, sia nuovi compiti irrinunciabili per tenere il passo con i tempi e adattare le strutture in generale alle nuove esigenze di una società civile in continua evoluzione.

Senza una correzione della tendenza anche per rapporto alle già prudenti indicazioni di PF 1996/99, si arrischia di cadere in una situazione d'emergenza, non compatibile con i principi della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato che impone a medio termine il pareggio dei conti di gestione.

Perdere di vista questi obiettivi potrebbe anche portare a situazioni di emergenza: per parare il colpo potrebbero poi rendersi necessarie misure particolarmente dolorose.

Come sempre in questi casi a subirne le conseguenze maggiori saranno verosimilmente chiamate le parti socialmente più deboli della società (bassi redditi, anziani e regioni periferiche).

Si chiede infine che vengano approvati anche tutti i decreti legislativi allegati al presente rapporto per attuare quelle misure che necessitano di una modifica legislativa.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Gabriele Gendotti, relatore

Beltraminelli - Bignasca, con riserva - Bonoli -

Brenni - Donadini, con riserva - Lombardi - Lotti -

Maspoli, con riserva - Merlini - Pezzati - Pini -

Poli, con riserva - Simoneschi-Cortesi, con riserva

Misura 5

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sospensione dell'applicazione dell'art. 8 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip) per l'anno 1999

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio no. 4625 del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'applicazione dell'art. 8 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è sospesa per l'anno 1999.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto al 31 dicembre 1998.

Misura 6

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

	art. 13
Indennità per economia domestica	Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1998.

Misura 11

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'introduzione di un contributo di solidarietà per gli anni 1998 e 1999 a carico dei dipendenti dello Stato, dei magistrati e dei Consiglieri di Stato

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio no. 4625 del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per gli anni 1998 e 1999 viene introdotto un contributo di solidarietà a carico dei dipendenti dello Stato, dei magistrati e dei consiglieri di Stato. Esso corrisponde ad una riduzione del 2.5% degli stipendi di cui all'art. 3 Lstip, aggiornati al 1° gennaio 1998, rispettivamente al 1° gennaio 1999. Sono esentati in entrambi i casi i primi fr. 40'000.--.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1998.

Misure 17 e 18 - v. messaggio no. 4647

Disegno di

LEGGE

sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;
modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 maggio 1997 no. 4647 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a:

I.

La Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è così modificata:

Art. 1

Imposte di circolazione

¹Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

- a) invariato;
- b) fr. 21.-- per ciclomotori;
- c) fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;
- d) un supplemento del 50 % sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1'000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;
- e) fr. 158.-- + $\frac{\text{peso totale (kg)} \times \text{potenza (kw DIN)}}{560}$
per le automobili sino a kg 3'500;
fr. 105.-- + (5,70 x potenza (kw DIN) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e i tricicli a motore oltre kg 1'000 (peso a vuoto);
fr. 105.-- + (10 x potenza (kw DIN) per gli autoveicoli pesanti;
fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus, gli autosnodati e le automobili pesanti;
- f) fr. 125.-- per gli autoveicoli d'epoca;
fr. 90.-- per i motoveicoli d'epoca;
- g) invariato;
- h) fr. 105.-- per i rimorchi di autoveicoli leggeri e pesanti;

- i) fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;
fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;
- l) fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;
- m) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
- n) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
- o) fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;
- p) fr. 65.-- per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro), rimorchi da lavoro e speciali;
- q) fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;
- r) fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.

²Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Misura 19 - v. messaggio no. 4648

Disegno di

LEGGE

sulla navigazione interna del 22 novembre 1982; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 maggio 1997 no. 4648 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a:

I.

La Legge sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 è così modificata:

Art. 2 cpv. 1 lett. a)

Imposte di navigazione

¹Il rilascio della licenza di navigazione è soggetto alle seguenti imposte annue di navigazione:

- a) natanti a motore con potenza propulsiva:
fr. 24.-- + (4,20 x kw);

Art. 6 cpv. 2, 3 e 4 e 5 (nuovi)

Stabilimenti balneari

²I Municipi prelevano una tassa per il rilascio dell'autorizzazione e una tassa annuale per l'esercizio dello stabilimento comprese fra fr. 100.-- e fr. 1'000.--.

³Le tasse vengono fissate in base al genere, all'importanza e alla durata dell'apertura dello stabilimento balneare.

⁴Le infrazioni alle norme relative agli stabilimenti balneari vengono sanzionate dai Municipi con una multa compresa fra fr. 20.-- e fr. 5'000.--.

⁵Il Consiglio di Stato stabilisce norme generali vincolanti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Misura 21

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è così modificata:

Art. 22a (nuovo)

Tassa di esercizio Il Consiglio di Stato stabilisce la tassa annuale di esercizio, che può raggiungere il massimo di fr. 500 --.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Misura 22

Disegno di

LEGGE

sul notariato del 23 febbraio 1983, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è così modificata:

art. 14 cpv. 2

²Per un periodo ininterrotto di due mesi presso un ufficio dei registri dopo aver conseguito il certificato di capacità di avvocato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Misura 33

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza del 7 novembre 1988, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza del 7 novembre 1988 è così modificata:

art. 5 cpv. 6

⁶Per la decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori, il Consiglio di Stato stabilisce una tassa dell'importo massimo di fr. 500.--.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Misura 47 - v. messaggio no. 4643

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'ammodernamento dell'Ospedale di Zona di Leventina di Faido

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 maggio 1997 no. 4643 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'Ente ospedaliero cantonale è autorizzato a procedere ad una spesa di fr. 19'248'000.- per l'ammodernamento dell'Ospedale di zona di Leventina di Faido - 1.a fase.

Articolo 2

L'Ente ospedaliero cantonale è autorizzato a procedere ad una spesa di fr. 300'000.- per la progettazione e l'allestimento del preventivo per la 2.a fase.

Articolo 3

L'Ente ospedaliero cantonale è autorizzato a contrarre i mutui necessari.

Articolo 4

Il decreto legislativo del 10 giugno 1996 che autorizza l'Ente ospedaliero cantonale a procedere ad una spesa di fr. 23'583'000.- per l'ammodernamento dell'Ospedale di zona di Leventina di Faido - 1.a fase - è annullato.

Articolo 5

I reparti di chirurgia e di ginecologia/ostetricia attualmente in funzione presso l'Ospedale di zona di Faido saranno chiusi entro il 31 dicembre 1998.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Misura 48

Disegno di

LEGGE

sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone dei Ticino

- visto l'art. 41 cpv. 3 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal);
- visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 è così modificata:

art. 10 cpv. 1

¹L'Ente elabora ogni 4 anni la pianificazione ospedaliera cantonale. Essa è intesa a garantire una razionale disponibilità e il coordinamento delle strutture ospedaliere dell'Ente in funzione delle necessità della popolazione, tenuto conto delle risorse finanziarie e del principio della decentralizzazione delle cure e prestazioni di base e della centralizzazione delle cure specializzate e altamente specializzate, avuto riguardo anche alla collaborazione con gli ospedali fuori Cantone.

art. 10 cpv. 2 lett. b)

²In particolare essa definisce:

.....

- b) le necessità di strutture stazionarie, di reparti, di servizi, di consulenze e di servizi anche ambulatoriali di riabilitazione, di prevenzione, di sostegno diagnostico e terapeutico come pure gli effettivi del personale medico, paramedico, ausiliario e amministrativo, tenendo conto delle possibilità di ospedalizzazione e di cura del settore privato nonché di altri servizi, degli operatori sanitari extraospedalieri e degli ospedali fuori Cantone;

art. 17 cpv. 1 lett. a), p) e q)

¹Il Consiglio di Amministrazione:

a) esegue le decisioni del Gran Consiglio nonché la pianificazione ospedaliera cantonale, assicurando il coordinamento fra i singoli ospedali e con gli ospedali situati in altri Cantoni:

.....

p) designa l'istanza competente per concedere la garanzia finanziaria per le ospedalizzazioni fuori Cantone in istituti acuti, esclusa la psichiatria, ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal);

q) adotta tutte le decisioni che la legge non riserva ad altri organi ed autorità.

art. 33

Fabbisogno di esercizio del settore ospedaliero pubblico

¹Il fabbisogno d'esercizio dell'Ente è pari alla somma dei costi di tutti gli ospedali nonché della sua amministrazione, deduzione fatta di tutte le entrate effettive d'esercizio, compresi gli utili delle gestioni estranee.

^{1bis}Al fabbisogno d'esercizio di cui al cpv. 1 va aggiunto quello determinato dalle ospedalizzazioni fuori Cantone in istituti acuti ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal); ne è esclusa la psichiatria.

²Nei conti annuali d'esercizio di ciascun ospedale pubblico sono computati gli ammortamenti e gli interessi di attivi e passivi assunti.

art. 34

Fabbisogno di esercizio e suo riparto

¹Il finanziamento del fabbisogno d'esercizio dell'Ente di cui all'art. 33 cpv. 1 e 1bis è assicurato dallo Stato e dai Comuni.

²I Comuni partecipano al finanziamento del fabbisogno d'esercizio di cui all'art. 33 cpv. 1 nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme massima del 6% del gettito dell'imposta cantonale del Comune stabilito nei modi e per l'anno fissati dal Consiglio di Stato.

La partecipazione dello Stato è pari al doppio di quella complessiva dei Comuni.

b) per le ospedalizzazioni fuori Cantone

Art. 39

¹Lo Stato assicura il finanziamento del fabbisogno d'esercizio di cui all'art. 33 cpv. 1bis nella misura dei due terzi, i Comuni nella misura di un terzo secondo una percentuale uniforme del gettito dell'imposta cantonale dei Comuni.

²Questo finanziamento è limitato agli anni 1998, 1999 e 2000.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Misura 50

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

Art. 34

La spesa dei Comuni per gli stipendi, supplementi e indennità dovuti ai docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari in base alla presente Legge è sussidiata secondo la Legge sulla compensazione intercomunale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 1997/98.

Misura 51

Disegno di

LEGGE

sulla scuola media del 21 ottobre 1974; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è modificata come segue:

art. 3 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²I trasporti organizzati secondo il Regolamento sono a carico del Cantone, riservata la possibilità di chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli allievi.

³Tutti i comuni, in base al numero di allievi che frequentano la scuola media, partecipano alle spese nella misura di 1/3.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 1997.

Misura 55

Disegno di

LEGGE

concernente l'aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 7

⁷Le spese di partecipazione all'aggiornamento facoltativo organizzato dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 1997/98.

Misura 62

Disegno di

LEGGE

sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è modificata come segue:

art. 12, cpv. 3

³Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 1997/98.

Misura 63

Disegno di

LEGGE

sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 è modificata come segue:

art. 37, cpv. 5 (nuovo)

⁵Per la frequenza della scuola magistrale è prelevata una tassa semestrale stabilita dal Dipartimento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 1997.

Misura 68

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

art. 20 cpv. 1

¹Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni.

art. 66 cpv. 1

¹Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 1997.

Misura 72

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

**concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

Il decreto legislativo concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982 è modificato come segue:

art. 4, cpv. 1

¹Il rilascio di autorizzazioni alle ditte specializzate giusta l'art. 1 lett. b) del presente decreto è soggetto al pagamento di una tassa annuale di fr. 1'000.-, fatta eccezione per le autorizzazioni alle ditte di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, per le quali la tassa annuale è stabilita in fr. 500.-.

art. 4a (nuovo)

Per ogni revisione di impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, il Servizio tecnico riscuote dalla ditta esecutrice una tassa di fr. 10.-.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Misura 82

Disegno di

LEGGE

concernente la modifica della Legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933, è modificata come segue:

art. 94h cpv. 2

²Lo Stato accorda i seguenti sussidi:

- a) per le spese causate dalla tenuta a giorno della misurazione un sussidio variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore di stima ufficiale dei terreni. Il regolamento determina la scala delle aliquote di sussidio. Sono escluse dal sussidio cantonale le spese:
 - per mutazioni di proprietà
 - per ripristino di punti fissi e di confine non distrutti da forze naturali
 - per mutazioni di confine, frazionamenti e riunioni di particelle.
- b) un sussidio del 50% al Comune, sulle spese per la tenuta a giorno dei registri fiscali;
- c) un sussidio del 20% al Comune, sulle spese per il rifacimento periodico degli atti della misurazione ufficiale.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Misura 82

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente l'approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950, è modificato come segue:

art. 4

Le spese di allestimento delle mappe fotogrammetriche sono messe al beneficio di un sussidio cantonale del 30%. Le spese della loro tenuta a giorno beneficeranno di un sussidio cantonale del 40%

Il sussidio cantonale è soppresso quando le spese sono derivate da variazioni nel diritto di proprietà o, se non distrutti per opera di forze naturali, da ripristini, di punti fissi e di confine.

Il sussidio cantonale è pure soppresso quando le spese sono derivate da mutazioni di confine, da frazionamenti e da riunioni di particelle.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Misura 84

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un contributo ricorrente per il finanziamento dell'attività del CITI, "Centro di Interfaccia per le Tecnologie Innovative" del 3 ottobre 1994; abrogazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente la concessione di un contributo ricorrente per il finanziamento dell'attività del CITI, "Centro di Interfaccia per le Tecnologie Innovative", del 3 ottobre 1994, è abrogato a far tempo dal 31 dicembre 1997.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente abrogazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Misura 88

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente le tasse per le prestazioni di servizi statistici dell'Ufficio di statistica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Per le prestazioni di servizi statistici dell'Ufficio di statistica sono percepite delle tasse, calcolate in base al principio della copertura dei costi.

²Sono considerati servizi statistici la consulenza, la ricerca, l'ordinazione e la spedizione di documentazione e di materiale, le consultazioni e l'istruzione sull'uso dei sistemi informatici messi a disposizione del pubblico, come pure tutti gli altri servizi prestati in applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di statistica.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato stabilisce con decreto esecutivo l'ammontare delle singole tasse, le modalità delle prestazioni e i gruppi di utenti ai quali è concessa l'esenzione o la riduzione della tassa.

Articolo 3

Restano riservate disposizioni diverse contenute in leggi, decreti o regolamenti speciali.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.

